

*Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)*

Regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 15/R.

**"Modifiche al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R (Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3))"**.

(B.U. 6 agosto 2009, n. 31)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Visto il regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.47-11969 del 4 agosto 2009  
emana  
il seguente regolamento:

*Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R)*

1. Al comma 10 dell'articolo 2 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, dopo le parole: "da competizione", sono aggiunte le seguenti: "a motore".

*Art. 2. (Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, è inserito il seguente:

"1 bis. Il Comune di Viverone è tenuto ad assumere ed inoltrare alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi alla navigazione relativamente allo svolgimento di manifestazioni in programma sullo specchio acqueo del lago, entro e non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento."

*Art. 3. (Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R)*

1. Al comma 2 dell'articolo 18 del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, le parole: "comma 10", sono sostituite dalle seguenti: "comma 9".

*Art. 4. (Sostituzione dell'allegato A del regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R)*

1. La planimetria (allegato A) allegata al regolamento regionale 22 giugno 2009, n. 7/R, è sostituita da quella riprodotta nell'allegato A del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino, addì 4 agosto 2009

Mercedes Bresso

(Art. 4 e art. 18 del Regolamento regionale 7/R/2009)

Allegato A